

TI_GERICHTE 11.2003.113 vom 27. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.113

FR: TI_GERICHTE 11.2003.113 du 27 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 11.2003.113 del 27 giugno 2005

Regeste

Modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio.

Erwägungen

E. 2

All'appello l'istante acclude lettere del 31 marzo 2005 e 31 maggio 2005, rispettivamente una dichiarazione della Cassa disoccupazione _____ e il verbale di un'udienza tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Ora, l'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423 b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Simile facoltà tuttavia riguarda solo le cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (FamPra.ch 2001 pag. 128). In tali ambiti continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419 b CPC). Tali estremi non si ravvisano in concreto, sicché i documenti in questione non possono dunque essere considerati per la prima volta. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, del resto, le misure provvisionali potranno sempre essere adattate alle nuove contingenze.

E. 3

In concreto il Pretore ha ricordato che nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001, con il quale aveva fissato il contributo provvisoriale a favore della moglie in fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001, egli si era fondato su un reddito del marito di fr. 4300.– mensili netti e su un reddito della moglie di fr. 2000.–. I fabbisogni minimi ammontavano allora a fr. 2864.– mensili (marito) e a fr. 2500.– (moglie). Ciò posto, il Pretore ha accertato il nuovo reddito del marito in fr. 4756.65 mensili netti (fr. 2550.– da attività lucrativa per la _____, fr. 1950.– da indennità di disoccupazione, fr. 256.– dalla mezza rendita complessiva AI) e quello della moglie in fr. 2450.– (fr. 1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita complessiva AI), mentre ha confermato i precedenti fabbisogni delle parti, salvo aumentare il premio della cassa malati a carico della moglie con semplice rinvio a un documento di causa (doc. 15). Egli non ha ritenuto influente, per il resto, che la moglie viva con un terzo. In definitiva, egli ha ritenuto giustificato ridurre equitativamente il contributo provvisoriale del marito a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003.

E. 4

L'appellante contesta la riduzione del contributo alimentare attuata dal Pretore secondo un criterio di equità e invoca l'applicazione del principio consistente nel riparto a metà dell'eccedenza. La censura è fondata. Sebbene il legislatore non imponga un preciso metodo di calcolo sul contributo dovuto al coniuge durante il matrimonio, la giurisprudenza

decennale di questa Camera si attiene alla ripartizione tra i coniugi, di regola a metà, dell'eccedenza che rimane dopo avere dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni. Simile metodo è pacificamente conforme al diritto federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II 26; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Né vi è ragione di scostarsene ora, tanto meno ove si consideri che nella fattispecie non si scorgono – né il Pretore adduce – ragioni di equità che giustificerebbero una suddivisione diseguale dell'eccedenza. Al riparto a metà si può derogare, infatti, solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il Tribunale federale ha precisato invero che un'altra eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni, se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8; I CCA, sentenza inc. 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 12). Ciò che non è il caso nella fattispecie. Le considerazioni espresse dall'attore nelle osservazioni non sono del resto di sussidio. Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato.

E. 5

Oltre al criterio riguardante il riparto dell'eccedenza, contestate sono alcune voci dei redditi e dei fabbisogni minimi accertati dal primo giudice. Le critiche vanno passate in rassegna singolarmente. a) L'appellante non impugna il reddito del marito accertato dal Pretore (fr. 4756.– mensili). Il marito fa valere però (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo) che, fosse accolta la doglianza della controparte sul riparto dell'eccedenza, il suo reddito va accertato in fr. 4575.– mensili, essendo egli totalmente a carico ormai dell'Assicurazione disoccupazione. A tale scopo egli si riserva di produrre la relativa documentazione, ma – come detto (consid. 2) – in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili. Dandosi mutamenti di rilievo, del resto, l'assetto provvisorio dei coniugi può sempre essere adattato dal Pretore alle nuove circostanze. b) L'appellante non contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 2450.– mensili (fr. 1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completaiva AI). Il marito sostiene invece, sempre in subordine (osservazioni, pag. 3 verso il basso), che la convenuta è abile al lavoro nella misura del 50% e può conseguire uno stipendio di almeno fr. 2000.– mensili, guadagnando almeno fr. 2850.– mensili. Se non che, il reddito ipotetico stimato dal Pretore è senz'altro verosimile per rapporto alla formazione professionale della moglie (sarta) e all'ultima attività svolta (cameriera). Del resto, un guadagno ipotetico non può essere determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). E nella fattispecie l'attore non rende verosimile quale lavoro la convenuta potrebbe concretamente esercitare (nonostante il suo grado invalidante) per conseguire il preteso guadagno. La pretesa dell'appellato si esaurisce pertanto in una mera affermazione priva di consistenza. c) L'appellato pretende (osservazioni, pag. 5 nel mezzo) che la convenuta ha ricevuto arretrati dall'Assicurazione Invalidità valutati in complessivi fr. 18 518.–. Si limita però a menzionare il fatto, senza dedurre dal medesimo alcuna argomentazione utile. Del resto, egli nemmeno asserisce che tale somma ancora esista e che la moglie ne ricavi un reddito. Al proposito le sue obiezioni cadono dunque nel vuoto. d) Il Pretore ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2864.– mensili. L'appellato afferma che il suo fabbisogno va portato a fr. 3383.70 mensili (osservazioni, pag. 4 verso il basso). Al riguardo

egli si limita però a elencare una serie di spese per complessivi fr. 3183.70 mensili, somma per altro diversa dall'importo testé menzionato (osservazioni, pag. 5 in alto), senza spiegare perché le voci indicate dal primo giudice sarebbero erranee. La sua argomentazione non può quindi essere vagliata oltre. e) L'appellante da parte sua contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 2500.– mensili. Indica in fr. 100.– circa l'aumento del premio della cassa malati – ammesso dal primo giudice, ma di fatto non conteggiato – e chiede che il suo fabbisogno sia fissato in fr. 2600.– mensili. Dagli atti risulta in effetti che il 1° gennaio 2003 il premio della cassa malati della convenuta è passato da fr. 281.– mensili (accertati dal Pretore nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001) a fr. 325.80 mensili (doc. 15). L'aumento effettivo è dunque di fr. 44.80 mensili, che va riconosciuto. Il fabbisogno minimo della moglie va dunque stabilito in fr. 2544.– mensili. f) Infine l'appellato argomenta (osservazioni, pag. 4 verso l'alto) che il fabbisogno minimo della moglie va decurtato di fr. 1182.–, la convenuta vivendo con un altro uomo e non avendo locazione da pagare. A parte il fatto però che dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie, in casi del genere questa Camera riconosce al coniuge convivente il costo dell'alloggio presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.1999.99 del 14 febbraio 2005, consid. 9b). Nella fattispecie poco importa, di conseguenza, se l'interessata viva con un terzo e se costui la sussidi, non dovendo essa risultare pregiudicata dalle sue scelte personali. Né il marito deve trarre vantaggio da eventuali risparmi (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.77 dell'11 agosto 2004, consid. 5). Determinante è in sostanza la spesa che l'appellante potrebbe permettersi per sé sola, viste le condizioni finanziarie della famiglia. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall'onere di locazione ammesso dal Pretore (fr. 872.– mensili, già dedotta la partecipazione del figlio, quantificata secondo le note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 310.– mensili), senz'altro adeguato per una persona sola che abiti nella zona. g) Riassumendo, il reddito del marito va confermato in fr. 4756.– mensili e quello della moglie in fr. 2450.–. Il fabbisogno minimo del primo va pure confermato in fr. 2864.– mensili, mentre quello della seconda dev'essere fissato in fr. 2544.– (sopra, consid. 5e).

E. 6

In definitiva il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue: reddito del marito fr. 4756.– reddito della moglie fr. 2450.– fr. 7206.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2864.– fabbisogno minimo della moglie (consid. 5e) fr. 2544.– fabbisogno familiare fr. 5408.– mensili eccedenza fr. 1798.– mensili metà eccedenza fr. 899.– mensili Il marito può conservare per sé: fr. 2864.– + fr. 899.– = fr. 3763.– mensili e deve corrispondere alla moglie: fr. 2544.– + fr. 898.– ./ fr. 2450.– = fr. 993.– mensili, arrotondati in fr. 990.– mensili. Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti e il decreto impugnato riformato di conseguenza.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante vede accogliere in larga misura il suo ricorso, giacché il contributo alimentare di cui chiedeva il

ripristino a fr. 1007.– mensili risulta per finire di fr. 990.–. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali pressoché integralmente a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, mentre si rinuncia a riscuotere la quota trascurabile che andrebbe a debito della controparte. L'esito del giudizio odierno impone la corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Le presumibili difficoltà d'incasso giustificerebbero di accogliere già ora la domanda (DTF 122 I 322). Essa invero dispone di un agio mensile di quasi fr. 900.–, ma vi sono a suo carico svariate esecuzioni, diverse delle quali sfociate in attestati di carenza beni (doc. 5). Si può pertanto ritenere l'interessata indigente (art. 3 Lag). La sua domanda può dunque essere accolta, fermo restando che la tassazione della nota è subordinata alla dimostrazione circa l'infruttuosità del pagamento delle ripetibili. L'analoga richiesta presentata dall'appellato contestualmente alle osservazioni va invece respinta. AO 1, pressoché del tutto soccombente, dispone di un agio mensile di fr. 902.– (reddito fr. 4756.– ./ . fabbisogno minimo fr. 2864.– ./ . contributo alla moglie fr. 990.–). Ciò gli permette ragionevolmente di far fronte al pagamento delle spese di causa con pagamenti rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal settembre del 2003 il contributo alimentare dovuto da AO 1 alla moglie AP 1 è ridotto a fr. 990.– mensili, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili. III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta. V. Intimazione: .; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.